PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

28 febbraio 2005 PE 355.461v01-00

EMENDAMENTI 18-29

Progetto di relazione **(PE 350.188v01-00)**
di Vincent Peillon
1. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

(COM(2004)0178 – C6-0011/2004 – 2004/0061(CNS))

2. Proposta di raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea
(COM(2004)0178 – C6-0012/2004 – 2004/0062(CNS))

3. Proposta di raccomandazione del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità Europea
(COM(2004)0178 – C6-0013/2004 – 2004/0063(CNS))

Proposta di direttiva (COM(2004)0178 – C6-0011/2004 – 2004/0061(CNS))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 18
Considerando 12 bis (nuovo)

	(12 bis) Dal momento che agevolare l'ammissione dei familiari rappresenta un fattore essenziale, quando non decisivo, per

assicurare la mobilità fra i ricercatori, i familiari devono poter raggiungerli alle condizioni di cui alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sul diritto alla riunificazione familiare.

Or. en

Motivazione

Il ricongiungimento familiare nel caso di cittadini di paesi terzi è già stato oggetto della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003. Non è auspicabile creare ulteriori eccezioni. I primi passi verso una politica comune sull'immigrazione legale, di cui anche la presente direttiva è parte, devono essere trasparenti e chiari. D'altronde, facilitare l'ammissione dei membri della famiglia contribuirà alla mobilità dei ricercatori.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 19
Considerando 12 ter (nuovo)

(12 ter) I membri della famiglia del ricercatore dovrebbero pertanto poter raggiungerlo nello Stato membro ospitante a condizioni pari a quelle previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri[1].

GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni previste dalla direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare non sono adeguate alla categoria che qui ci interessa. Le condizioni da applicarsi (ad esempio prospettiva di soggiorno permanente) e i tempi previsti (periodo di attesa di tre anni, termine dell'esame della domanda di 9 mesi al massimo) sono del tutto inapplicabili. È pertanto logico fare riferimento alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (...).

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 20
Considerando 14 bis (nuovo)

14 bis. Viste le restrizioni in materia di accesso al mercato del lavoro che riguardano parte dei cittadini europei e sono attualmente applicate per periodi transitori, è opportuno escludere da tali restrizioni i ricercatori che si recano in un altro Stato membro dell'Unione per effettuarvi attività di ricerca.

Or. pl

Motivazione

La direttiva può comportare un trattamento meno favorevole dei cittadini europei, in particolare dei ricercatori provenienti dai nuovi Stati membri, in confronto a quelli di paesi terzi. È perciò opportuno auspicare che gli Stati membri che hanno scelto di introdurre restrizioni in materia di accesso al mercato del lavoro (ciò riguarda altresì taluni Stati membri "nuovi" che, invocando il principio di reciprocità, hanno introdotto restrizioni nei conofronti degli Stati membri "vecchi") escludano dalle restrizioni in questione i ricercatori che si recano in un altro Stato membro dell'Unione per effettuarvi attività di ricerca.

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 3

3. Gli Stati membri autorizzano per ***una durata illimitata di tempo*** gli istituti pubblici e privati la cui funzione principale è realizzare attività di ricerca e gli istituti di insegnamento superiore degli Stati membri, conformemente alla loro normativa o pratica amministrativa.	3. Gli Stati membri autorizzano per ***un periodo di cinque anni, rinnovabile,*** gli istituti pubblici e privati la cui funzione principale è realizzare attività di ricerca e gli istituti di insegnamento superiore degli Stati membri, conformemente alla loro normativa o pratica amministrativa.

Or. en

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri autorizzano per ***una durata illimitata di tempo*** gli istituti pubblici a condizione che questi effettuino attività di ricerca complementari alle loro funzioni principali.	4. Gli Stati membri autorizzano per ***un periodo di cinque anni, rinnovabile,*** gli istituti pubblici a condizione che questi effettuino attività di ricerca complementari alle loro funzioni principali.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede un'autorizzazione doi durata illimitata per l'istituto interessato, a condizione che esso effettui attività di ricerca. Sembra più adeguato ridurre la validità di tale autorizzazione a un periodo di cinque anni, rinnovabile. Ciò assicurerebbe l'effettuazione di controlli periodici.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 7

7. ***Gli*** istituti autorizzati ***trasmettono*** all'autorità competente designata a tal fine dagli Stati membri una conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui hanno firmato una convenzione di accoglienza sulla base dell'articolo 5 entro due mesi dalla data di scadenza di tale convenzione.	7. ***Gli Stati membri possono disporre che gli*** istituti autorizzati ***trasmettano*** all'autorità competente designata a tal fine dagli Stati membri una conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui hanno firmato una convenzione di accoglienza sulla base dell'articolo 5 entro due mesi dalla data di scadenza di tale convenzione.

Or. xm

Motivazione

L'emendamento lascia agli Stati membri la facoltà di decidere relativamente all'obbligo di presentare certificati per evitare, quando ciò non sia necessario, di appesantire ulteriormente le procedure burocratiche. L'introduzione di un formalismo esagerato potrebbe tradursi in disinteresse degli ambienti della ricerca ad accettare di ricercatori di paesi terzi, il che è contrario all'obiettivo della direttiva.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 24
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Familiari

1. Gli Stati membri autorizzano l'entrata e il soggiorno dei familiari del ricercatore.

2. Per familiari si intende:

a) il coniuge;

b) il partner con cui il ricercatore cittadino di un paese terzo ha contratto un partenariato registrato se, conformemente alla legislazione dello Stato membro ospitante, i partenariati registrati equivalgono al matrimonio, e nel rispetto delle condizioni previste dalla relativa legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o che sono a carico o i discendenti diretti del coniuge o del partner di cui al punto b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner di cui al punto b);

Lo Stato membro ospitante ha facoltà di applicare condizioni più favorevoli.

Or. fr

Motivazione

Come precisato al considerando 12 ter nuovo, la definizione a cui gli Stati membri devono riferirsi per prendere in esame una domanda di ricongiungimento familiare si ispira a quella della direttiva 2004/38/CE.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka
Emendamento 25
Articolo 7, paragrafo 1 (nuovo)

1 bis. In entrambi i casi, su richiesta dell'interessato, tale periodo può essere prorogato di 30 giorni.

Or. pl

Motivazione

La possibilità di prolungare il soggiorno di 30 giorni, che possono essere trascorsi visitando il paese ospitante, introduce un fattore supplementare che stimola a recarsi in tale paese.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 26
Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico**,** ***pubblica sicurezza*** o sanità pubblica. Nel prendere tale decisione, gli Stati membri tengono conto della gravità o della natura della violazione dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica da parte dell'interessato o dei danni che tale persona potrebbe provocare. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non costituisce motivo sufficiente per giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. xm

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 27
Articolo 11

I ricercatori ammessi conformemente alla presente direttiva possono insegnare ***in un istituto di insegnamento superiore ai sensi della regolamentazione o della pratica amministrativa degli Stati membri per un numero massimo di ore annue stabilito da ciascuno Stato membro.***	I ricercatori ammessi conformemente alla presente direttiva possono insegnare ***alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire un numero di ore o di giorni annui, qualora tale limitazione sia prevista dalla legislazione nazionale.***

Or. xm

Motivazione

L'emendamento si propone di semplificare il regolamento e, aggiungendo il riferimento agli attuali limiti di orario stabiliti per l'insegnamento (qualora essi siano applicati negli Stati membri), di stabilire un trattamento paritario per i ricercatori provenienti dai paesi terzi, ai sensi della presente direttiva, rispetto a quello dei ricercatori dei singoli Stati membri.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 28
Articolo 15, paragrafo 1

1. Le autorità competenti dello Stato membro notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale in materia, le decisioni relative alla domanda di ammissione o di rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le conseguenze per le autorità competenti dell'assenza di decisioni alla scadenza di tale termine sono affrontate sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. In casi eccezionali dovuti alla complessità della domanda tale termine può essere prorogato.	1. Le autorità competenti dello Stato membro notificano ***senza indugio*** per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale in materia, le decisioni relative alla domanda di ammissione o di rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le conseguenze per le autorità competenti dell'assenza di decisioni alla scadenza di tale termine sono affrontate sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. In casi eccezionali dovuti alla complessità della domanda tale termine può essere prorogato.

Or. xm

Motivazione

L'emendamento sottolinea ulteriormente le necessità di informare nel modo più rapido possibile il candidato sulle decisioni adottate al suo riguardo.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 29
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. I costi possono essere coperti dall'organismo di ricerca con cui l'interessato ha firmato un contratto di ricerca.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento consente al ricercatore di ottenere assistenza finanziaria dall'istituto che lo ospita, affinché il fattore finanziario non intralci il processo di candidatura.